

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1732-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1966

Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 1966

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra Italia e Grecia, per evitare le doppie imposizioni in materia di tributi successori, risponde ad una esigenza da tempo avvertita, e in misura crescente negli ultimi anni, per l'intensificazione dei rapporti economici tra i due Paesi, data la diversità dei criteri di imposizione seguiti dalle legislazioni rispettive.

Il sistema tributario italiano, com'è noto, segue il principio della realtà dei beni, secondo il quale oggetto d'imposizione sono soltanto i beni che si trovano nel territorio italiano al tempo dell'apertura della successione.

Dal canto suo la legge ellenica pone un principio del tutto diverso, quello della personalità, in forza del quale l'imposizione di-

pende dalla cittadinanza del *de cuius*, indipendentemente dal luogo in cui si trovino i beni oggetto della successione.

In tale contrasto di principi, la Convenzione ha stabilito un criterio di compromesso — lo stesso già accolto nelle analoghe Convenzioni stipulate con la Svezia e con gli Stati Uniti d'America — sulla base di uno schema proposto da parte italiana e accettato quasi interamente da parte greca.

Esso si basa sul principio della *lex rei sitae* per i beni immobili e i mobili corporali e su quello della nazionalità per i mobili non corporali, come le azioni e le obbligazioni.

Tra i problemi che si sono dovuti risolvere nel corso dei negoziati due meritano particolare menzione.

Il primo è derivato dalla richiesta ellenica di includere un articolo riguardante l'esonero dalle imposte di successione a favore di enti pubblici, associazioni e fondazioni varie. La proposta greca non è stata però in definitiva accolta da parte italiana, in quanto la genericità della disposizione avrebbe consentito di estendere ad enti e società di qualsiasi tipo le agevolazioni tributarie fin qui riservate dalla legislazione italiana solo ad istituti che perseguano fini di educazione, istruzione, beneficenza e culto. Si è adottata una formulazione (trattasi dell'articolo 10 della Convenzione) sostanzialmente identica alle norme italiane che regolano la materia.

Il secondo problema è sorto in seguito alla proposta greca di inserire un articolo

che riservasse a ciascuno degli Stati contraenti la possibilità di tassare i beni relitti dei propri cittadini ovunque i beni si trovino. Data l'impossibilità per la parte italiana di accogliere tale proposta, in quanto la clausola avrebbe avuto per conseguenza che il trattamento tributario per un cittadino italiano residente in Grecia sarebbe stato più oneroso del trattamento previsto per i cittadini italiani residenti in Italia, la parte ellenica ha rinunciato alla propria richiesta.

In complesso si può considerare che la Convenzione, nel risolvere i problemi della doppia imposizione in materia di tributi successori, ha tenuto conto prevalentemente dei principi basilari della legislazione italiana.

La Convenzione contiene anche alcuni articoli che prevedono, nel quadro dell'assistenza amministrativa, uno scambio di notizie reciprocamente utili sulle norme concernenti l'applicazione dei tributi e sulla repressione delle evasioni fiscali.

Un'altra Convenzione con la Grecia, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, è stata firmata ad Atene il 19 maggio 1965. Il relativo disegno di legge per la ratifica sta per concludere l'iter parlamentare (già approvato dal Senato, e, in sede referente, dalla Commissione esteri della Camera il 6 luglio 1966).

La Commissione esteri del Senato esprime parere favorevole all'approvazione della Convenzione.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 18 della Convenzione stessa.